

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
336/2017/A**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1995 n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 375;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007
- il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012;
- il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 (di seguito: D.lgs. 196/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n 90;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 (di seguito: II Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A (di seguito: III Atto Integrativo);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com (di seguito deliberazione 402/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 593/2013/A (di seguito: IV Atto Integrativo);
- la segnalazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 273/2014/I/com (di seguito: segnalazione 273/2014/I/com);

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 262/2015/A (di seguito: deliberazione 262/2015/A);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2015, 637/2015/A;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione di cui all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel (di seguito TIT);
- la parte II del testo Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019) di cui all’Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 3/2017/A (di seguito: deliberazione 3/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com;
- il documento di offerta tecnico-economica ANCI (prot. Autorità 16964 dell’11 maggio 2017) (di seguito: offerta tecnico –economica di ANCI).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione GOP 45/08 l’Autorità ha approvato la Convenzione Autorità – ANCI, in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione del Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (di seguito: SGAt) con riferimento alla gestione del bonus elettrico, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- con successivi quattro Atti integrativi alla Convenzione sono stati previsti ulteriori sviluppi di SGAt per consentire la gestione del bonus gas, l’estensione del bonus elettrico anche ai titolari di Carta Acquisti, l’adeguamento alle nuove regole relative al bonus elettrico per disagio fisico e l’implementazione del TIBEG;
- in particolare con il II e III Atto integrativo è stata altresì disciplinata la materia relativa alla corresponsione ai Comuni dei maggiori oneri a partire dal anni 2009 per le domande di bonus gas e a partire dal 2011 per le domande di bonus elettrico;
- l’Autorità con due successive segnalazioni a giugno 2014 (segnalazione 273/2014/i/com) e a giugno 2015 (segnalazione 287/2015/I/com) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati ha posto in evidenza le criticità emerse nella gestione del bonus e l’opportunità, tra le altre, di provvedere a revisioni delle procedure che consentano ai clienti interessati un accesso più semplice e più informato alla prestazione;

- con deliberazione 262/2015/A è stato avviato un procedimento per la definizione di una nuova convenzione con ANCI per lo sviluppo e la manutenzione di SGAt e la proroga del IV Atto integrativo fino al 31 dicembre 2016;
- con deliberazione 3/2017/A, nelle more della stipula della nuova Convenzione, è stata definita una proroga tecnica per consentire l'operatività di SGAt e per i mesi di gennaio e febbraio 2017;
- ANCI ha presentato una offerta tecnico – economica per lo svolgimento dei servizi oggetto della nuova Convenzione, valutata congrua.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ogni anno solo circa un terzo dei potenziali destinatari del bonus elettrico e del bonus gas hanno fatto richiesta per ottenere l'agevolazione e che fra le ragioni che potrebbero ostacolare l'accesso alla compensazione si prefigurano una mancanza di informazione e una eccessiva complessità nelle procedure di accesso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- stipulare una nuova Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI, per il periodo 1 marzo 2017 - 29 febbraio 2020, al fine di assicurare in continuità l'operatività delle procedure funzionali alla erogazione del bonus elettrico e gas ai cittadini interessati compreso il riconoscimento dei maggiori oneri ai Comuni inserendo anche una clausola di recesso che possa essere attivata in caso di modifiche all'ordinamento giuridico o regolatorio;
- confermare che per la copertura dei costi relativi all'esercizio e alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva di SGAt, si provveda, per il periodo di durata della Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, con le risorse dei Conti di cui all'articolo 66, comma 66.1 del TIT e all'articolo 97 comma 97.1 dell'RTDG gestiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alimentati da prelievi a carico di tutti i clienti elettrici non agevolati e dei clienti non domestici gas;
- confermare che, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni, vengano utilizzate per gli anni dal 2017 al 2019 le medesime risorse di cui al precedente alinea, in assenza di uno specifico Fondo a carico del bilancio dello Stato;
- valutare possibili interventi volti a diffondere una miglior conoscenza del bonus fra i potenziali destinatari e a semplificare ulteriormente le procedure di accesso alla compensazione anche utilizzando possibili sinergie tra banche dati costituite per finalità pubbliche fra le quali il Sistema Informativo Integrato che contiene le anagrafiche di tutti i clienti elettrici e gas;
- valutare infine i necessari interventi al fine di rendere più agevole la gestione di SGAt e di conservare i dati personali dei titolari di bonus solo per il tempo

strettamente necessario agli scopi per cui sono stati richiesti, così come indicato dall'articolo 7, comma 7.3, lettera b) del D.lgs. 196/03

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di proporre all'Associazione Nazionale Comuni Italiani lo schema di Convenzione di cui al punto 1 dando mandato al Segretario Generale dell'Autorità per le azioni a seguire finalizzate alla stipula della Convenzione;
3. di disporre che gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A allo Schema di Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, sono a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui all'articolo 66, comma 66.1 del TIT e del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui all'articolo 97, comma 97.1 dell'RTDG;
4. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda alla erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'Allegato 1 con le modalità previste dall'articolo 14 e dall'articolo 18 e 19 del medesimo Allegato 1;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy consumatori e utenti dell'Autorità affinché
 - a) ponga in essere attività volte a semplificare le procedure di presentazione delle istanze di agevolazione e di rinnovo al fine di ridurre, ove possibile e nell'ambito di competenza dell'Autorità, gli oneri in capo ai clienti interessati;
 - b) valuti in collaborazione con il Direttore della Direzione Relazione Esterne, Istituzionali e Divulgazione dell'Autorità misure idonee a migliorare la diffusione dell'informazione sul bonus elettrico e sul bonus gas anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali;
 - c) concordi con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sentiti anche gli altri soggetti interessati, un tempo di conservazione dei dati contenuti in SGAt, non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, in conformità alla normativa vigente;
6. di tramettere il presente provvedimento:
 - a. all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i servizi energetici ambientali per i seguiti di competenza;
 - b. al Ministro dello Sviluppo Economico;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni